COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 39 del 12-02-2026

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO N. 10 DEL 23-01-2026 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CAVOUR, 41, INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 P.LLA 306 SUB. 12 E SUB 14, A SEGUITO DI ACCERTATA STABILITÀ STRUTTURALE.

documento omissis ai fini della pubblicazione

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
In data 22.01.2026, a seguito di segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, veniva accertato un dissesto statico presso i fabbricati di via Cavour nn. 60 e 74 dovuto presumibilmente a un'importante perdita idrica in corso di accertamento da parte delle autorità competenti;

Per ragioni di pubblica e privata incolumità, si rendeva necessario lo sgombero precauzionale dei suddetti fabbricati e, successivamente al crollo parziale avvenuto in data 23.01.2026, anche degli stabili ai civici 41, 48, 49, 50, 52 di via Cavour e del civico 25 di Vico V Marco Rocco, giusta Ordinanza Sindacale n.10 del 23.01.2026.

Dato atto che successivamente agli eventi di cui in premessa l'Ente comunale ha provveduto tempestivamente a nominare un Tecnico incaricato di verificare le condizioni di staticità degli immobili sgomberati per motivi precauzionali;
VISTA:
La relazione tecnica di sopralluogo, eseguito in data 03.02.2026. inerente, l'unità abitativa sita in via Cavour 41, fl.17 p.lla 306 *** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS *** che riporta una valutazione preliminare dello stato di consistenza delle strutture, a seguito del crollo di parte delle vicine porzioni di fabbricati siti in via Cavour ai civici 60 e 74, dalla quale emerge che:

- "Dal sopralluogo eseguito si è potuto constatare che la struttura portante dell'intero fabbricato è costituita presumibilmente da una struttura in muratura di tufo, composta da n.2 piani..";
- "Dal sopralluogo eseguito nelle unità abitative in oggetto (***foglio 17 P.lla 306 *** OMISSIS ****** OMISSIS ****** è emersa la presenza di lesioni locali e diffuse non rilevanti ai fini statici a parere dello scrivente. Sono state tuttavia rilevate anche alcune lesioni, presumibilmente passanti, che necessitano di un approfondimento da parte di un tecnico di fiducia del proprietario, essendo non riconducibili all'evento del 23.01.2026";
- "il quadro fessurativo del maschio murario al piano terra risulta presente anche al primo piano sulla medesima verticale ed appare certamente datato nel caso specifico, una delle lesioni riscontrate, a differenza delle altre, non è ascrivibile ai soli elementi di finitura, pertanto, come detto, necessita di un approfondimento da parte di un tecnico di fiducia del proprietario.";
- "All'indomani del crollo l'UTC di Casoria ha subìto provveduto a incaricare una società di geognostica e monitoraggio allo scopo di verificare lo stato del sottosuolo prospiciente l'area crollata su cui insistono anche gli altri fabbricati adiacenti, e a controllare nel tempo i movimenti degli stessi fabbricati mediante un rilievo topografico, previa installazione di mire catarifrangenti sulle facciate dei fabbricati a cavallo del crollo su via Cavour. In particolare, sono state eseguite n°3 indagini geoelettriche spinte sino ad una profondità di circa 7m, e n° 3 prove penetrometriche dinamiche DPSH fino ad una profondità di circa 15m; dall'esame dei risultati il laboratorio riporta che all'interno del volume investigato non sono emerse anomalie che potrebbero segnalare la presenza di cavità ipogee fino alla profondità investigata";

documento omissis ai fini della pubblicazione

- “Per quanto concerne il monitoraggio topografico, attraverso l’installazione di mire catarifrangenti, si valutano gli eventuali spostamenti dei fabbricati sotto osservazione; allo stato attuale sono state installate n° 8 mire topografiche lungo i palazzi prospicienti via muratura. Pertanto, come già evidenziato, tale lesione richiede un approfondimento tecnico da parte di un professionista di fiducia del proprietario.
- “All’indomani del crollo l’UTC di Casoria ha subìto provveduto a incaricare una società Cavour. Durante l’attuale breve periodo di osservazione si rileva l’assenza di spostamenti significativi, atteso il fatto che i valori riscontrati, dell’ordine del millimetro, rientrano nelle approssimazioni di misura e nelle fluttuazioni legate alle distorsioni termiche”;
- “Dalle informazioni acquisite in sede di ispezione, il lieve ma diffuso quadro fessurativo rilevato potrebbe essere associato al raggiungimento di uno stato limite di esercizio (SLE) che non condiziona la sicurezza delle strutture, e non ad uno stato limite ultimo (SLU). Quanto

  rilevato in sede di sopralluogo è presumibilmente non associato all’evento (crollo) descritto in premessa; pertanto, è necessario effettuare degli approfondimenti da parte di un tecnico di fiducia del proprietario a prescindere dal crollo del 23.01.2026, in quanto le condizioni di sicurezza strutturale dell’opera, a giudizio dello scrivente, sulla base delle ispezioni eseguite, non risultano peggiorate dal richiamato evento. Il quadro fessurativo riscontrato, dunque, è prevalentemente antecedente al crollo del 23.01.2026”;
- “Attraverso le indagini nel sottosuolo ed il monitoraggio altimetrico emerge una situazione di stabilità dei fabbricati cristallizzata dopo l’evento del 23.01.2026, che naturalmente deve essere mantenuta sotto osservazione nel tempo, almeno fino alla definitiva messa in sicurezza del sottosuolo all’incrocio tra via Cavour e via Leonardo da Vinci (area di sedime del crollo)”;
- “Dal sopralluogo eseguito è possibile affermare che il quadro fessurativo rilevato non è riconducibile unicamente al raggiungimento di uno stato limite di esercizio (SLE) privo di implicazioni sulla sicurezza strutturale. Le lesioni osservate, tuttavia, non possono essere correlate all’evento richiamato in premessa, poiché la loro distribuzione e il loro andamento non risultano compatibili con la localizzazione dell’area interessata dal crollo e, peraltro, appaiono di vecchia data. Ne consegue che, a prescindere dal crollo del 23.01.2026, si rende necessaria una verifica di sicurezza, almeno locale, del maschio murario (ovvero, più in generale, delle strutture, secondo le valutazioni del tecnico che sarà incaricato dal proprietario), nel rispetto della normativa vigente…. Sulla base delle ispezioni ……. le condizioni di sicurezza strutturale dell’opera non risultano essersi aggravate in conseguenza del citato evento; pertanto, il quadro fessurativo riscontrato è da ritenersi prevalentemente preesistente al crollo del 23.01.2026.”;

RILEVATO, pertanto, che la relazione tecnica di sopralluogo descritta evidenzia che:

- “Dal sopralluogo eseguito e dalle prime valutazioni preliminari effettuate è emersa la presenza di lesioni non trascurabili su alcuni elementi strutturali datate e quindi precedenti al crollo del 23.01.2026, come motivato precedentemente; di conseguenza risulta necessaria per essa la valutazione della sicurezza, anche locale, degli elementi strutturali rientrando nel §8.3 delle vigenti NTC18. In definitiva si ritiene che ad oggi si rilevano possibili seppur lievi, criticità, nelle strutture portanti unità abitativa, certamente non attribuibili all’evento del 23.01.2026.”;
- “Si ritengono necessari degli approfondimenti tecnici, da eseguire da parte di personale qualificato nominato del proprietario, volti a stabilire se i dissesti rilevati necessitino di interventi di messa in sicurezza oppure che se il manufatto in oggetto possa ritornare ad essere abitabile nelle stesse condizioni precedenti al crollo che ha interessato una porzione dei civici n° 60 e 74 di via Cavour in Casoria.”;

documento omissis ai fini della pubblicazione

VISTO

- L'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- L'art. 2 del D.M. 1° agosto 2008, relativo alle competenze del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

- La revoca del provvedimento di sgombero limitatamente all'unità abitativa sita in via Cavour n. 41 (Fl. 17, P.lla 306, *** OMISSIS ***), a condizione che vengano effettuati degli approfondimenti tecnici, da eseguire da parte di personale qualificato nominato del proprietario, volti a stabilire se i dissesti rilevati necessitino di interventi di messa in sicurezza oppure che se il manufatto in oggetto possa ritornare ad essere abitabile nelle stesse condizioni precedenti al crollo che ha interessato una porzione dei civici n° 60 e 74 di via Cavour in Casoria.
- A tutela della pubblica e provata incolumità, ai proprietari dell'immobile, di procedere ad horas con l'ausilio di un tecnico abilitato di propria fiducia, ai necessari approfondimenti tecnici sul quadro fessurativo rilevato (ancorché ritenuto non associato al crollo) per stabilire se i dissesti rilevati necessitino di interventi di messa in sicurezza oppure se il manufatto in oggetto possa ritornare ad essere abitabile nelle stesse condizioni precedenti al crollo che ha interessato una porzione dei civici n° 60 e 74 di via Cavour in Casoria, dando tempestivo se non immediato riscontro delle risultanze dell'accertamento.

COMUNICA CHE:

-Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti;

-in caso di inadempienza, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.650 e 677 del Codice Penale;

-in caso di accertata inottemperanza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, nei modi e nei termini di legge, con recupero delle spese sostenute a carico degli obbligati;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata agli interessati
  Ai nuclei familiari residenti di Via Cavour n. 41 Casoria (NA) così individuati:
  *** OMISSIS ***
  *** OMISSIS ***
  *** OMISSIS ***
  *** OMISSIS ****** OMISSIS
  ****** OMISSIS ***
  *** OMISSIS ****** OMISSIS *** *** OMISSIS **** * * O M I S S I S * * * *** OMISSIS ***
  *** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ***
  *** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ******

documento omissis ai fini della pubblicazione

OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ******
OMISSIS ****** OMISSIS ***
*** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS
****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS
****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS ****** OMISSIS
***

- al Comando di Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e al Settore IV e VII;
- Al concessionario ottogas srl per la riattivazione dei servizi.

Che la presente ordinanza sia affissa in albo pretorio secondo i termini di legge;

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli: 3, comma 4 e 11, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi del DPR 1199/71 entro 120 giorni.
Che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio
Isoldo Dirigente del Settore VI LL.PP.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

documento omissis ai fini della pubblicazione